

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

PARTE TERZA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo €. 4,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 182/2005"

## PARTE TERZA

*Atti di cui all'art. 5 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

## SOMMARIO

**COMUNE DI FINALE LIGURE****Modifiche allo Statuto.****pag. 80****COMUNE DI GENOVA****Modifiche allo Statuto.****pag. 80****COMUNE DI PIEVE DI TECO****Modifiche allo Statuto.****pag. 81**

**COMUNE DI FINALE LIGURE**  
**Provincia di Savona**

**Modifica allo Statuto (approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 18.12.2003).**

**ART. 8 bis**  
**Consigliere aggiunto**

1. E' istituita la figura di uno o più consiglieri aggiunti.
2. Ai consiglieri aggiunti spettano tutte le prerogative dei Consiglieri Comunali previste dal presente statuto e dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. Partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari con diritto di parola e senza diritto di voto.
3. I casi di decadenza, rimozione, ineleggibilità e incompatibilità sono quelli previsti per il Consigliere Comunale.
4. Le modalità di elezione, i criteri di rappresentanza, la durata della carica saranno stabiliti in apposito regolamento da emanarsi entro 60 giorni.

---

---

**COMUNE DI GENOVA**  
**Provincia di Genova**

**Estratto dalla deliberazione adottata dal Consiglio comunale n. 36 del 20 maggio 2008: elezione del Difensore Civico comunale. Modifica agli articoli 25 e 26 dello Statuto.**

**Titolo IV - DIFENSORE CIVICO**

**Art. 25 - Difensore Civico**

1. E' istituito, presso il Comune, il Difensore Civico quale garante della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti. Il Comune può istituire il Difensore Civico o avvalersi, con il voto favorevole dei due terzi del Consiglio, in base ad una convenzione, del Difensore Civico regionale ovvero di quello della Provincia.
2. Il Difensore Civico si attiva per eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione e degli enti dipendenti, sia a domanda di cittadini o associazioni che di propria iniziativa. Esercita altresì ogni altra competenza conferitagli dalla legge.
3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla data di elezione del Sindaco, previa pubblicazione di apposito avviso. A tal fine si procede ad una votazione, a scrutinio segreto, nella quale risulta eletto il candidato che ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora nella votazione suddetta tale maggioranza non venga raggiunta, si procede ad una seconda votazione in cui è ancora richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Ove in tale seconda votazione non venga raggiunto il suddetto quorum, si procede ad una ulteriore votazione nella quale risulta eletto il candidato che ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei tre quinti dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, si fa luogo ad un'altra votazione nella quale è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Il Difensore Civico accetta la nomina entro quindici giorni dalla comunicazione e cessa dalle sue funzioni con lo scadere del consiglio. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore ed è rieleggibile una sola volta.

#### **Art. 26 - Incompatibilità - Ineleggibilità**

1. La carica di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività professionale o commerciale e con qualsiasi impiego pubblico o privato. Il Difensore Civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
2. Non sono eleggibili coloro che:
  - a) si trovino in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
  - b) siano stati candidati nelle ultime elezioni per il Parlamento nazionale o europeo o per un Consiglio Regionale, Provinciale, Comunale o Municipale, ovvero amministratori di Enti od organismi controllati dal Comune;
  - c) abbiano ricoperto nei precedenti 5 anni la carica di Sindaco, Assessore del Comune di Genova, Presidente di Municipio/Circoscrizione o Assessore municipale;
  - d) nell'esercizio di una attività professionale o commerciale abbiano intrattenuto rapporti economici o professionali non occasionali con l'Amministrazione comunale;
  - e) siano dipendenti comunali;
3. Qualora risulti una delle suddette cause di incompatibilità o di ineleggibilità il Consiglio Comunale dichiara la decadenza dalla carica.
4. Il Difensore Civico cessa dalla carica:
  - a) per dimissioni;
  - b) per decadenza, per motivi di ineleggibilità o incompatibilità;
  - c) per revoca da parte del Consiglio Comunale ove sussistano gravi motivi inerenti all'esercizio delle funzioni. La revoca è disposta dal Consiglio Comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Nelle ipotesi di cui al presente comma, il Consiglio Comunale è convocato per l'elezione del successore nei 30 giorni successivi.

In caso di inerzia del Consiglio Comunale, il Presidente dello stesso provvede con proprio atto alla nomina del Difensore Civico.

---

---

## **COMUNE DI PIEVE DI TECO**

### **Provincia di Imperia**

#### **Modifiche allo Statuto comunale**

### **Titolo III**

#### **ORGANI DI DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA**

#### **CAPO I**

#### **ORGANI DEL COMUNE**

#### **Art. 12 - Consiglio**

Comma 11 eliminato.

**Art. 16 - Giunta**

Il primo comma viene modificato come segue:

1 - La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da due assessori.

Il secondo comma viene modificato come segue:

2 - Possono essere nominati assessori, anche cittadini non facenti parte del Consiglio che debbono comunque possedere i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale.

**Art. 19 - Vicesindaco**

Il secondo comma viene modificato come segue:

2 - In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco l'altro Assessore.

---

---